

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

3 - 4 / 2018

N. emanazione - protocollo / anno

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 255-40876 DEL 17/10/2012 E S.M.I. – PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL'ART. 29 NONIES DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

SOCIETÀ: EDILECO S.r.l.

SEDE LEGALE: Strada del Francese 87/13 – 10156 Torino

SEDE OPERATIVA: Strada della Cebrosa 114 – 10036 Settimo T.se (TO)

P.IVA: 04999820014

POS. n. 006438

Il Dirigente del Servizio

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Torino n. 255-40876 del 17/10/2012 è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (nel seguito indicata per brevità come AIA) già rilasciata alla Società Edileco S.r.l. con D.D. n. 235-1221551 del 22/10/2007 e s.m.i.. L'AIA si riferisce all'impianto (ora installazione) di trattamento chimico fisico biologico e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Strada Cebrosa n. 114 nel Comune di Settimo T.se.. Nell'allegato alla citata determinazione sono elencate le tipologie di rifiuti ammesse alle attività di gestione rifiuti autorizzate;
- in data 1 gennaio 2015 la Provincia di Torino, per effetto della L. 56/2014, è stata sostituita dalla Città Metropolitana di Torino che le è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni a decorrere da tale data;
- con successive Determinazioni Dirigenziali, l'AIA è stata modificata relativamente ad aspetti non sostanziali comunicati dalla Società con le modalità previste dall'art. 29 *nonies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- in data 3/11/2017, con nota di prot. Città Metropolitana di Torino (nel seguito indicato per brevità come prot. C.M.T.) n. 132328, la Edileco S.r.l. ha trasmesso una comunicazione di modifica dell'AIA rilasciata, secondo quanto previsto all'art. 29 *nonies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Le modifiche comunicate si riferiscono all'introduzione di nuove tipologie di rifiuti sulle quali effettuare il trattamento/stoccaggio, di nuove operazioni di recupero ed allo stralcio di tipologie già autorizzate ritenute non più di interesse;
- in data 10/11/2017, con nota di prot. C.M.T. n. 136172, il Servizio in intestazione ha comunicato alla Edileco S.r.l. che le modifiche comunicate sono non sostanziali e che intendeva procedere all'aggiornamento dell'AIA rilasciata. A tal fine è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.: contestualmente è stato richiesto agli Enti coinvolti

nel procedimento amministrativo di trasmettere eventuali valutazioni entro il termine del 15/12/2017,

- in data 30/11/2017, con nota di prot. 146339, il Servizio in intestazione ha chiesto alla Edileco S.r.l. l'invio di documentazione integrativa inerente le modifiche richieste, sospendendo conseguentemente i termini del procedimento;
- in data 19/12/2017, con nota di prot. C.M.T. n. 154204, la Edileco S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta.

CONSIDERATO CHE:

- le modifiche comunicate dalla Edileco S.r.l. si configurano come varianti non sostanziali: le stesse non rientrano, infatti, nella definizione riportata all'art. 5 comma 1 lett. *l-bis* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Le modifiche proposte non variano, inoltre, la capacità di stoccaggio o di trattamento dell'installazione né determinano modifiche al ciclo tecnologico;
- con specifico riferimento ad ogni singola modifica comunicata, l'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ha evidenziato quanto segue:

Utilizzo di alcuni rifiuti in sostituzione dei reagenti

Tra le tipologie di rifiuti già autorizzate, ve ne sono alcune che possono essere sfruttate per ottimizzare il processo di depurazione impiegandole, ad esempio, per corregger il pH. La Società chiede di poter considerare tale attività come recupero, ascrivibile alle operazioni R5 ed R7 dell'Allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

A supporto della richiesta la Edileco S.r.l. richiama i contenuti del D.M. 5/2/98 e del D.M. 161/2002 che disciplinano le attività e le tipologie di rifiuti, rispettivamente non pericolosi e pericolosi, ammessi alle procedure semplificate di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. In particolare la Società cita il punto 7.18 dell'Allegato 1 al D.M. 5/2/98 ed il punto 7.3 del D.M. 161/2002 che qualificano come attività R7 ed R5 l'utilizzo di rifiuti a base di idrossido e carbonato di calcio per la neutralizzazione di acque acide o per il trattamento delle acque reflue.

In merito occorre osservare che l'utilizzo di rifiuti in sostituzione o a complemento dei reagenti all'interno di un impianto di trattamento chimico fisico biologico è considerato BAT dal BRef di riferimento "*Waste treatment industries –August 2006*" che a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 46/2014 costituisce l'unico riferimento cogente applicabile alle attività di gestione rifiuti come quella in argomento. La proposta della Edileco S.r.l. è quindi in linea con le BAT di settore ed è sicuramente virtuosa, dal momento che consente un risparmio di risorse (reagenti) attraverso un'ottimizzazione dell'attività di smaltimento attuata presso l'impianto.

Come già argomentato nella nota di richiesta integrazioni del 30/11/2017, di prot. C.M.T. n. 146339, non è possibile a parere del Servizio scrivente qualificare incondizionatamente tale buona pratica come attività di recupero di materia da un rifiuto: gli stessi riferimenti normativi citati dalla Società istante considerano possibile il recupero solo su rifiuti aventi specifiche provenienze oltre che composizione chimica e caratteristiche ben precise.

Ritenendo che i disposti del D.M. 5/2/98 e del D.M. 161/2002 siano applicabili anche alle attività di

recupero in regime ordinario, la richiesta della Edileco S.r.l. può essere solo parzialmente accolta. Si ritiene possibile, pertanto, attribuire le operazioni di recupero R5 ed R7 ai soli rifiuti, tra quelli richiesti, individuati ai punti 7.18 del D.M. 5/2/98 ed al punto 7.3 del D.M. 161/2002, se provenienti dai cicli produttivi ivi indicati e se in possesso delle caratteristiche ivi riportate.

In assenza di specifici riferimenti normativi che disciplinino l'effettiva possibilità di recupero, le altre tipologie di rifiuto possono essere trattate all'interno dell'impianto, dosandole in funzione delle loro caratteristiche chimiche, in modo da garantire il funzionamento ottimale del processo attuando uno smaltimento virtuoso, anche attraverso la riduzione dei consumi di reagenti.

Introduzione delle operazioni D15 ed R13 per alcune tipologie di rifiuti.

La Edileco S.r.l. ha richiesto la possibilità di sottoporre a stoccaggio i CER 060502* e 060503, già autorizzati al trattamento. In merito non sussistono elementi ostativi all'accoglimento della richiesta della Società, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni e condizioni già individuate nell'AIA vigente per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi.

Introduzione dell'operazione D9 per alcuni CER appartenenti al capitolo 07.

La Società ha richiesto la possibilità di trattare nell'impianto chimico fisico biologico rifiuti appartenenti al capitolo 07-rifiuti dei processi chimici organici, ritenendoli compatibili con il processo, nei limiti delle specifiche interne dell'impianto. Come già sottolineato nella nota di richiesta integrazione del 30/11/2017, di prot. C.M.T. n. 146339, per l'esperienza maturata sul territorio metropolitano, tali tipologie di rifiuti se non adeguatamente caratterizzate e dosate all'interno dell'impianto possono creare problematiche al comparto biologico, determinandone un cattivo funzionamento che può essere causa di emissioni odorogene, peraltro lamentate in passato dall'area limitrofa all'installazione.

Come evidenziato nella medesima nota, il trattamento di tali tipologie di rifiuti non può prescindere da un'attenta procedura di omologazione, accettazione e da un dosaggio accurato, anche in considerazione della ridotta capacità di equalizzazione dell'impianto. Ciò premesso si ritiene di poter accogliere la richiesta della Società subordinatamente all'invio ed alla relativa approvazione di una specifica procedura di omologazione, accettazione e dosaggio di tali rifiuti che dovrà essere trasmessa al Servizio in intestazione e all'ARPA Dipartimento di Torino.

Introduzione di alcuni CER costituiti da rifiuti a matrice oleosa.

La Società ha richiesto l'introduzione di alcuni nuovi CER costituiti da rifiuti a matrice oleosa sui quali chiede di poter attuare un'operazione di disemulgazione propedeutica all'avvio a recupero e qualificabile, quindi, con il codice di riferimento R12 che, secondo quanto riportato nella nota 7 all'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. identifica le operazioni accessorie alla messa in riserva. Viene, altresì, richiesta la possibilità di effettuare una messa in riserva nel caso in cui il rifiuto non abbia necessità di trattamento. La Società giustifica la richiesta con l'esigenza dei propri clienti di veder riconosciuto il trattamento attuato presso l'installazione della Edileco S.r.l. come recupero: in merito si rileva che l'attività di recupero o propedeutica al recupero deve essere effettiva e non motivata soltanto da esigenze commerciali. Pertanto, si accoglie la richiesta della Società in quanto in linea con i principi comunitari che privilegiano il recupero rispetto allo smaltimento.

Introduzione di altre tipologie di rifiuti e stralcio di alcune già autorizzate.

In merito alla richiesta di introduzione di nuovi CER ed allo stralcio di tipologie già autorizzate non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento della proposta, tenuto conto delle precisazioni e dei chiarimenti contenuti nella documentazione integrativa inviata in data 19/12/2017, con nota di prot. C.M.T. n. 154204.

- Non sono pervenute osservazioni, nei tempi assegnati con nota del 10/11/2017, di prot. C.M.T. n. 136172, da parte di ARPA Dipartimento di Torino e di SMAT S.p.a.

RILEVATO che:

- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la cui congruità è stata verificata in fase istruttoria;
- per l'adozione del presente provvedimento, l'art. 29 *nonies* del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. fissa il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, fatta salva l'interruzione dei termini disposta all'art. 2 comma 7 della L. 241/90 e s.m.i.. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto di detti termini e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;

RITENUTO pertanto di:

- prendere atto delle modifiche comunicate dalla Edileco S.r.l. con propria nota del 3/11/2017 di prot. C.M.T. n. 132328, con le limitazioni dettagliate in premessa;
- aggiornare, conseguentemente, il contenuto dell'AIA vigente al fine di adeguarlo alle modifiche comunicate;
- stabilire alcune nuove prescrizioni cui la Società dovrà attenersi preliminarmente e durante l'attuazione delle modifiche comunicate;
- far salvo in ogni altra parte il contenuto dell'AIA vigente di cui alla D.D. n. 255-40876 del 17/10/2012 e s.m.i.;

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo IIIbis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle

autorizzazioni in materia ambientale;

- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

- la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 "Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA:

1. di prendere atto delle modifiche comunicate dalla Edileco S.r.l. con propria nota del 3/11/2017 di prot. C.M.T. n. 132328, con le limitazioni dettagliate in premessa;
2. di aggiornare, conseguentemente, il contenuto dell'AIA vigente al fine di adeguarlo alle modifiche comunicate. I dettagli sono riportati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire alcune nuove prescrizioni cui la Società dovrà attenersi preliminarmente e durante l'attuazione delle modifiche comunicate;
4. di far salvo in ogni altra parte il contenuto dell'AIA vigente di cui alla D.D. n. 255-40876 del 17/10/2012 e s.m.i.;

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

L'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 02/01/2018

RM

La Dirigente del Servizio
(ing. Sandra BELTRAMO)

Il presente file, sottoscritto digitalmente, è copia conforme di originale analogico conservato presso l'Archivio della Città Metropolitana di Torino.

L'imposta di bollo sulla presente copia conforme all'originale è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, su autorizzazione n. 2/2002 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 in data 09/01/2002, nella misura di Euro 16,00 a foglio, ai sensi dell'art. 7-bis, del comma 3 del Decreto Legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71.

Sono altresì assolti in modo virtuale i diritti di segreteria quantificati complessivamente in Euro 0,52 a foglio.

Torino, 02 Gennaio 2018

La Dirigente del Servizio
Ing. Sandra BELTRAMO
(firmato digitalmente)

Il punto 1.1) della Determinazione n. 255-40876 del 17/10/2012 e s.m.i. è interamente sostituito con quanto riportato nel seguito.

1.1) TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Vengono riportate nel seguito le tipologie di rifiuti per le quali è ammesso il conferimento presso l'installazione. Nelle colonne di destra sono riportati i codici delle operazioni di gestione rifiuti ammesse (con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.). Il rifiuto può essere sottoposto alla relativa operazione se nella casella corrispondente compare la "X". I rifiuti ammessi al trattamento chimico fisico biologico (ciclo completo di trattamento) sono quelli in cui è presente la "X" contemporaneamente nella casella D8 e D9, tali rifiuti possono essere destinati anche ad uno solo dei due trattamenti in funzione delle valutazioni del gestore al momento dell'accettazione.

Le operazioni autorizzate sono le seguenti:

D9 – trattamento fisico chimico

D8 – trattamento biologico

D15 – deposito preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D14

R13 – messa in riserva prima di una delle operazioni da R1 a R12

R12 – scambio di rifiuti. Questa operazione identifica l'attività di disemulgazione su rifiuti a matrice oleosa, finalizzata all'avvio a recupero dell'olio separato.

Sono, inoltre, autorizzate le seguenti operazioni di recupero limitatamente alle tipologie di rifiuti aventi i CER e le caratteristiche sotto riportate.

R5 – riciclaggio /recupero di altre sostanze inorganiche limitatamente al CER **060314** solo se costituito da miscela di carbonato, ossido e idrossido di calcio (circa 82%) e silice, allumina e ossido di ferro (circa 18%) e se proveniente da industria chimica, della calce, petrolchimica;

R7 – recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento limitatamente al CER **060201*** solo se costituito da idrossido di calcio disperso in acqua con titolo minimo del 30% a pH compreso tra 10.5 e 12.5 e se proveniente dall'industria chimica per la produzione di acetilene da carburo di calcio.

Codice CER	Descrizione	Operazioni				
		D8	D9	D15	R12	R13
010504	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci		X			
010508	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06		X			
020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X	X	X		
020201	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X	X	X		

Codice CER	Descrizione	Operazioni				
		D8	D9	D15	R12	R13
020301	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione	X	X	X		
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X		
020305	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	X	X	X		
020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X		X		
020502	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	X	X	X		
020603	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	X	X	X		
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	X	X	X		
020703	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici		X	X		
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X		
020705	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	X	X	X		
030305	fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta		X	X		
030309	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio		X	X		
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	X	X	X		
040215	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14		X	X		
040216*	tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose			X		
040217	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16		X			
040219*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X			
040220	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19		X			
050103*	morchie da fondi di serbatoi		X			
050109*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X			
050110	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09		X			
050113	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie		X			
060101*	acido solforico ed acido solforoso		X	X		X
060102*	acido cloridrico		X	X		X
060103*	acido fluoridrico		X	X		X
060104*	acido fosforico e fosforoso		X	X		X
060105*	acido nitrico e acido nitroso		X	X		X
060106*	altri acidi		X	X		X
060201*	idrossido di calcio		X	X		X
060204*	idrossido di sodio e di potassio		X	X		X
060205*	altre basi		X	X		X
060313*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti		X	X		X

Codice CER	Descrizione	Operazioni				
		D8	D9	D15	R12	R13
060314	salii e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13		X	X		X
060502*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X		X
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02		X	X		X
070101*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri		X	X		
070111*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X		
070112	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11		X	X		
070201*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		X	X		
070211*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X		
070212	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11		X	X		
070301*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		X	X		
070311*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X		
070312	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11		X	X		
070401*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		X	X		
070411*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X		
070412	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11		X	X		
070501*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		X	X		
070511*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X		
070512	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11		X	X		
070601*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X	X	X		
070611*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X		
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11		X	X		
070701*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		X	X		
070711*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X		
070712	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11		X	X		

Codice CER	Descrizione	Operazioni				
		D8	D9	D15	R12	R13
080115*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X	X		
080116	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15		X	X		
080119*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X	X		
080120	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19		X	X		
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici		X	X		
080203	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici		X	X		
080307	fanghi acquosi contenenti inchiostro		X	X		
080308	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro		X	X		
080315	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14		X	X		
080410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09		X	X		
080412	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11		X	X		
080414	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13		X	X		
080416	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15		X	X		
090101*	soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa		X	X		
090102*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa		X	X		
090103*	soluzioni di sviluppo a base di solventi		X	X		
090104*	soluzioni di fissaggio		X	X		
090105*	soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore		X	X		
090113*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06		X	X		
100109*	acido solforico		X	X		X
100121	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20		X	X		
100123	fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22		X	X		
100211*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli		X	X		
100212	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11		X	X		
100213*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X	X		
100214	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13		X	X		
100325*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X	X		

Codice CER	Descrizione	Operazioni				
		D8	D9	D15	R12	R13
100326	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25		X	X		
100327*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli		X	X		
100328	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27		X	X		
100410	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09		X	X		
100508*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli		X	X		
100509	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08		X	X		
100607*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X	X		
100610	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09		X	X		
100705	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X	X		
100707*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli		X	X		
100708	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07		X	X		
100817*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose		X	X		
100818	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17		X	X		
101117*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X	X		
101118	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17		X	X		
101119*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X		
101120	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19		X	X		
101213	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		X	X		
101307	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X	X		
101314	rifiuti e fanghi di cemento		X	X		
110105*	acidi di decappaggio		X	X		X
110106*	acidi non specificati altrimenti		X	X		X
110107*	basi di decapaggio		X	X		X
110108*	fanghi di fosfatazione		X	X		
110109*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose		X	X		
110110	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01		X	X		

Codice CER	Descrizione	Operazioni				
		D8	D9	D15	R12	R13
	09					
110111*	soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose		X	X		
110112	soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11		X	X		
110113*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose		X	X		
110114	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13		X	X		
110115*	eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose		X	X		
110198*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose		X	X		
120107*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)		X	X	X	X
120109*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni		X	X		
120114*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose		X	X		
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14		X	X		
120118*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio		X	X		
120301*	soluzioni acquose di lavaggio		X	X		
130105*	emulsioni non clorurate		X	X	X	X
130502*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua		X	X	X	X
130506*	oli prodotti da separatori olio/acqua		X	X	X	X
130507*	acque oleose prodotte da separatori olio/acqua		X	X		
130802*	altre emulsioni		X	X	X	X
160303*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose		X	X		
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03		X	X		
160305*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	X	X	X		
160708*	rifiuti contenenti oli		X	X		X
161001*	rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose		X	X		
161002	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01		X	X		
161003*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose		X	X		
161004	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03		X	X		
180106*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose		X	X		
180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06		X	X		
180206	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05		X	X		
190106*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi		X	X		
190203	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi		X	X		
190204*	Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso		X	X		
190205*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose		X	X		
190206	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui		X	X		

Codice CER	Descrizione	Operazioni				
		D8	D9	D15	R12	R13
	alla voce 19 02 05					
190603	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani		X	X		
190605	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	X	X	X		
190702*	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose		X	X		
190703	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02		X	X		
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	X	X	X		
190807*	soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni		X	X		
190809	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili			X		X
190810*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09		X	X	X	X
190811*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose		X	X		
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	X	X	X		X
190813*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali		X	X		
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13		X	X		
190902	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua		X	X		
190903	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione		X	X		
190906	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico		X	X		
191105*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X		
191106	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05		X	X		
191303*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose		X	X		
191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03		X	X		
191305*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose		X	X		
191306	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05		X	X		
191307*	rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose		X	X		
191308	rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07		X	X		

Codice CER	Descrizione	Operazioni				
		D8	D9	D15	R12	R13
200114*	acidi		X	X		X
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29		X	X		
200304	fanghi delle fosse settiche	X	X	X		
200306	rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico	X	X	X		

1.1bis) PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE

Entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento ed, in ogni caso, prima dell'avvio a trattamento dei codici appartenenti al capitolo 07- rifiuti da processi chimici oggetto del presente provvedimento, la Edileco S.r.l. dovrà trasmettere al Servizio in intestazione ed all'ARPA Dipartimento di Torino una specifica procedura per la omologazione, accettazione e dosaggio in impianto di detti rifiuti. L'avvio a trattamento dei rifiuti in argomento è subordinato all'accettazione della procedura di cui sopra da parte del Servizio scrivente, previo parere favorevole di ARPA Dipartimento di Torino.

Protocollo n. 12834 /LB7/RM

Posizione n. 006438

Tit. 10 Cl. 5

*Il n. di protocollo e il n. di posizione
devono essere citati nella risposta*

Torino, 30 Gennaio 2018

Spett.le **Edileco S.r.l.**
Strada del Francese 87/13
10156 Torino
edileco@pec.it

Oggetto: Vostra comunicazione del 19/1/2018 (rif. prot. C.M.T. n. 9060 del 22/12/2018).

In riferimento alla nota in oggetto con la quale la Vostra Società chiede di estendere le operazioni di messa in riserva e preparazione per il recupero (R13 ed R12 di cui all'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) anche al CER 120109* - emulsioni e soluzioni per macchinari non contenenti alogeni, si evidenzia quanto segue.

La tipologia di rifiuti suddetta è analoga a quelle per cui sono già state autorizzate le nuove operazioni richieste con il provvedimento di aggiornamento n. 3-4/2018 del 2/1/2018 dove sono state individuate idonee condizioni e prescrizioni relative a dette attività.

In merito si rileva che la modifica comunicata con la nota in oggetto, è non sostanziale e che visto il contenuto del recente provvedimento di aggiornamento, il Servizio in intestazione non intende procedere all'aggiornamento dell'atto autorizzativo.

A decorrere dalla data di ricevimento della presente nota, sono, quindi, autorizzate le operazioni R12 ed R13 anche sul CER 120109* alle condizioni già individuate nell'AIA vigente così come da ultimo aggiornata.

Si invita la Vostra Spett.le Società a custodire la presente nota in allegato alla copia conforme dell'AIA che deve sempre essere a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza.

Distinti saluti

La Dirigente del Servizio
(ing. Sandra BELTRAMO)

documento firmato digitalmente